



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2025

N. 611

Data 07/05/2025

**OGGETTO: RECEPIMENTO ACCORDO PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
TRA I TITOLARI DEL TRATTAMENTO PER PROCEDURE ASSISTENZIALI, DI GESTIONE
E SICUREZZA "SERVIZIO ACCOGLIENZA E DI SOSTEGNO PER I DETENUTI - STAFF
MULTIDISCIPLINARE E RISCHIO AUTOLESIVO/SUICIDARIO PRESSO LA CASA
CIRCONDARIALE DI PESCARA".**

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Recepimento Accordo per la protezione dei dati personali tra i Titolari del Trattamento per procedure assistenziali, di gestione e sicurezza “Servizio accoglienza e di sostegno per i detenuti – Staff multidisciplinare e rischio autolesivo/suicidario presso la Casa Circondariale di Pescara.”

Sulla seguente relazione del Direttore “UOC Direzione Amministrativa Distrettuale e dei Servizi di Prevenzione”, Dott.ssa Manuela Fazia:

Rilevato che il D.Lgs n. 230/99, all’art.1 sancisce che i detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci e appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali uniformi di assistenza individuati nel Piano Sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e locali;

Visto il D.P.R n. 230 del 30.06.2000 con il quale è stato approvato il “regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”;

Visto il D.P.C.M 01/04/2008 relativo alle modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di Sanità Penitenziaria;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 recante” Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;

Vista la delibera direttoriale n° 377 del 27.04.2017 con la quale la ASL di Pescara ha provveduto all’ “Approvazione Protocollo Operativo tra l’Azienda USL di Pescara e la Direzione della Casa Circondariale di Pescara per la prevenzione del rischio suicidario in carcere”;

Precisato che in data 27 luglio 2017 è stato sancito in Conferenza Unificata l’Accordo sul “Piano Nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie del sistema penitenziario per adulti” pubblicato sulla G.U. n° 189 del 14 agosto 2017;

Precisato ulteriormente che alla luce delle previsioni contenute nel Piano Nazionale le Regioni hanno provveduto ad elaborare i Piani regionali e le Aziende Sanitarie unitamente agli Istituti Penitenziari i relativi Piani locali di prevenzione delle condotte suicidarie;

Richiamata, per quanto sopra, la DGR Abruzzo n. 208 del 10.04.2018 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Regionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel Sistema Penitenziario per adulti”;

Richiamata altresì la Deliberazione direttoriale ASL Pescara n° 963 del 17.09.2018 recante “ Approvazione Piano Locale delle condotte suicidarie nel Sistema Penitenziario per Adulti”;

Per quanto sopra rilevato, si rende necessario integrare il Protocollo Operativo approvato con delibera D.G. n° 377 del 27.04.2017 e il Piano Locale di prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti approvato con delibera direttoriale n° 963 del 17.09.2018, con l’Accordo sulla Protezione dei dati personali tra i titolari del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 che è stato condiviso ed approvato dall’Ufficio Privacy della ASL Pescara;

Vista la circolare aziendale prot n° 0062312/21 del 05.05.2021 avente ad oggetto”*modalità di redazione delle proposte di atti deliberativi – circolare applicativa*”;

Visto il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i, che ne attesta la regolarità e la completezza;

Dato atto dell’attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità del presente provvedimento:

- 1 Direttore Amministrativo proponente responsabile per la regolarità amministrativo – contabile;
- 2 Direttore della UOC Controllo di Gestione;
- 3 Direttore della UOC Bilancio e Gestione Economico – Finanziaria;

Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e Amministrativo;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate:

- 1) - **Di recepire** l’Accordo sulla Protezione dei dati personali tra i titolari del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, recante: “ Le procedure assistenziali, di gestione e sicurezza servizio accoglienza e di sostegno per i detenuti – Staff multidisciplinare e rischio autolesivo/suicidario della Casa Circondariale di Pescara”;

- 2) - **Di sottoscrivere** unitamente al Direttore della Casa Circondariale di Pescara l'Accordo sulla protezione dei dati personali in termini di titolarità autonoma ai sensi del vigente GDPR e, per l'effetto, di svolgere ogni trattamento dei dati di propria competenza nel rispetto della normativa richiamata in premessa e specificata nell'allegato atto;
- 3) - **Di disporre** che la UOC Affari Generali e Legali provveda a trasmettere copia del presente provvedimento all'UOC Direzione Amministrativa Distrettuale e dei Servizi di Prevenzione, alla Direzione Sanitaria, alla UOSD Medicina Penitenziaria, al Coordinamento Direzione Funzione Territoriale, al Dipartimento di Salute Mentale, alla Direzione della Casa Circondariale di Pescara per gli adempimenti di rispettiva competenza ed all'Ufficio Privacy per doverosa conoscenza;
- 4) - **Di dare atto** che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 705 del 28.06.2021, è immediatamente esecutivo;
- 5) - **Di dare atto** che il presente provvedimento venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi del D. Lgs n° 33/2013 e disporre la pubblicazione della procedura di cui trattasi sul sito web istituzionale dell'Azienda.



Casa Circondariale di Pescara

**ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
TRA I TITOLARI DEL TRATTAMENTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679, PER
PROCEDURE ASSISTENZIALI, DI GESTIONE E SICUREZZA “SERVIZIO ACCOGLIENZA E
DI SOSTEGNO PER I DETENUTI - STAFF MULTIDISCIPLINARE A RISCHIO
AUTOLESIVO/SUICIDARIO DELLA CASA CIRCONDARIALE DI PESCARA”.**

TRA

l'**Azienda ASL di Pescara**, con sede legale in Pescara alla Via R. Paolini, 45 – 65124 PESCARA, C.F./P.IVA 01397530682, rappresentata dal Direttore Generale nonché Legale Rappresentante pro tempore, Dott. Vero Michitelli ivi domiciliato per la carica, (di seguito, per brevità, “**ASL**”);

E

la **Direzione della Casa Circondariale di Pescara** (di seguito denominato “**Casa Circondariale**”) con sede a PESCARA in via San Donato, 2 rappresentata legalmente dal Direttore della Casa Circondariale di Pescara, Dott. Franco Pettinelli

DI SEGUITO ANCHE “TITOLARI”,

PREMESSA

- **VISTO** il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (“**Regolamento**” o “**GDPR**”);
 - **VISTO** il Capo IV del Regolamento “Titolare del trattamento e Responsabile del trattamento”;
 - **VISTO** il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (“**Codice**”);
- CONSIDERATO che si rende necessario ai fini del contenimento del rischio suicidario e autolesivo della casa circondariale di Pescara riorganizzare con apposito ordine di servizio le correlate attività assistenziali;
- **CONSIDERATO** che:
 - a. il **Servizio**, oggetto del protocollo d’intesa, è erogato dalla **ASL** per il tramite del Presidio Sanitario Penitenziario della **Casa Circondariale**;
 - b. il medesimo **Servizio** si attuerà con erogazione di prestazioni da parte della **ASL**, su richiesta della **Casa Circondariale**, anche con la **condivisione dei dati sanitari**;
 - c. la **Casa Circondariale** de facto, non ha la possibilità di intervenire con istruzioni e attività di controllo, anche in termini di misure di sicurezza, nei confronti della **ASL**, riguardo al trattamento dei dati personali nell’esecuzione del predetto **Protocollo**, prerogative del Titolare del trattamento nei confronti del Responsabile del trattamento;
 - d. ciascuna Parte, per quanto di propria competenza, effettua attività di trattamento dati in modo autonomo ed indipendente dall’altra;

LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO

ART. 01 VALIDITÀ DELLA PREMESSA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente *Accordo tra i Titolari del Trattamento* (di seguito "*Accordo Privacy*").

ART. 02 DEFINIZIONI

Per i termini contenuti nel presente *Accordo Privacy* si rimanda alle definizioni dell'art. 4 del *GDPR*.

ART. 03 RICONOSCIMENTO DELL'AZIENDA ASL PESCARA E DELLA DIREZIONE DELLA CASA CIRCONDARIALE DI PESCARA, QUALI AUTONOMI TITOLARI DEL TRATTAMENTO

03.1. Le Parti convengono di qualificare il rapporto legato al trattamento dei dati personali tra loro esistente in termini di titolarità autonoma ai sensi del *GDPR* e, per l'effetto, di svolgere ogni trattamento dei dati di propria competenza nel rispetto della normativa richiamata in premessa e come specificato nel presente atto.

ART. 04 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

04.1. Oggetto del presente *Accordo Privacy* è la disciplina del rapporto tra i Titolari del trattamento (la *ASL* e la *Casa Circondariale*), riguardo il trattamento dei dati personali derivante dall'Ordine di Servizio citato in Premessa della quale il medesimo *Accordo Privacy* è parte integrante.

04.2. Il presente *Accordo Privacy* individua le responsabilità dei *Titolari* in merito all'osservanza degli obblighi scaturenti dal *GDPR* e dalla restante vigente normativa di settore, nell'ambito dei trattamenti dei dati derivati dal protocollo d'intesa tra le Parti, le quali – riconosciuto il ruolo di Titolare del trattamento della controparte, garantiscono reciprocamente l'adozione di misure tecniche e organizzative che assicurino la protezione dei dati da distruzione, perdita, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della loro raccolta in conseguenza della stipula del citato protocollo d'intesa.

04.3. I *Titolari* si obbligano, altresì, di far rispettare tali obblighi da parte dei loro rispettivi soggetti interni, Autorizzati al trattamento (Art. 2-quaterdecies del *Codice*) e dei soggetti esterni loro afferenti, Responsabili del trattamento (Art. 28 del *GDPR*).

04.4. I trattamenti di dati personali effettuati dalla *ASL*, per finalità sanitarie, si concretizzano nell'attuazione del Progetto in parola (Tutela della Salute Mentale, Accoglienza e presa in carico dei detenuti nuovi giunti) attraverso l'impiego delle proprie professionalità e competenze così come specificate nel Progetto.

04.5. I trattamenti di dati personali effettuati dalla *Casa Circondariale* sono finalizzati all'esercizio delle funzioni proprie di sicurezza e vigilanza.

ART. 05 LICEITÀ DEL TRATTAMENTO E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

05.1. I *Titolari* assicurano, ciascuno nell'ambito della propria responsabilità, che il trattamento dei dati avverrà in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

05.2. Le informazioni relative alla protezione dei dati personali sono disponibili:

- per la *ASL*: nella sezione "Home Page | Area Interna | Privacy" del sito istituzionale (<https://www.ausl.pe.it/Sezione.jsp?titolo=privacy-informativa-generale&idSezione=345>)
- per la *Casa Circondariale*: nella home page del sito,

05.3. I *Titolari* eseguiranno i trattamenti specificati, ciascuno nell'ambito delle prerogative loro riconosciute dalla legge e in relazione alle attività descritte in narrativa, in presenza delle basi giuridiche specificate nella tabella successiva:

| TITOLARE | BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>la ASL (trattamento rif. art. 04.4 del presente Accordo)</p> | <p>Riferimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 6.1., lettere b), c), e) del GDPR; • Art. 2-sexies, lett. t), u), v), del Codice • Art. 2-septies, del Codice • Art. 9, comma 2 lettera h), del GDPR • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 01Aprile 2008, emanato in attuazione dell'art. 2, comma 383, della Legge 244 del 2007 • Conferenza Unificata Stato-Regioni, Rep. N.112 del 20 novembre 2008 <ul style="list-style-type: none"> • Conferenza Unificata Stato-Regioni del 13 ottobre 2011 ("Integrazioni agli indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli OPG e le CCC di cui all'allegato C al D.P.C.M. 01.04.2008" rep. Atti n. 95/C.U.;Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 Novembre 2011); • L'articolo 3/ter del D.L. 22 dicembre 2011, n. 2011, come introdotto dalla legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 9 recante disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari; |
| <p>la Casa Circondariale (trattamento rif. art. 04.5 del presente Accordo)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Rif. Art. 6.1., lettere b) e c) del GDPR; • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 01Aprile 2008, emanato in attuazione dell'art. 2, comma 383, della Legge 244 del 2007 • Conferenza Unificata Stato-Regioni, Rep. N.112 del 20 novembre 2008 <ul style="list-style-type: none"> • Conferenza Unificata Stato-Regioni del 13 ottobre 2011 ("Integrazioni agli indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli OPG e le CCC di cui all'allegato C al D.P.C.M. 01.04.2008" rep. Atti n. 95/C.U.;Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 Novembre 2011); • L'articolo 3/ter del D.L. 22 dicembre 2011, n. 2011, come introdotto dalla legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 9 recante disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari; |

ART. 06 ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO E MODALITÀ DI TRATTAMENTO

06.1. I *Titolari* svolgeranno le attività di trattamento indicate nella seguente tabella:

| TITOLARE | ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>la ASL (trattamento rif. art. 04.4 del presente Accordo)</p> | <p>La ASL, trattando i dati in maniera cartacea e informatizzata, compie le seguenti operazioni di trattamento dati: registrazione, trasmissione, comunicazione, elaborazione; si obbliga a garantire i seguenti adempimenti: adozione delle adeguate misure di sicurezza fisica, logica e organizzativa.</p> <p>La ASL provvede ad assicurare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lo svolgimento delle attività di cui all'art 04.4 del protocollo d'intesa per il perseguimento degli obiettivi sanitari ivi indicati. |
| <p>la Casa Circondariale (trattamento rif. art. 04.5 del presente Accordo)</p> | <p>La Casa Circondariale, trattando i dati in maniera cartacea e informatizzata, compie le seguenti operazioni di</p> |

| | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>trattamento dati: registrazione, archiviazione, trasmissione, comunicazione, elaborazione.</p> <p>La Casa Circondariale provvede ad assicurare: lo svolgimento delle attività di cui all'art 04.5 del protocollo d'intesa per il perseguimento degli obiettivi ivi indicati.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ART. 07 CATEGORIE DI DATI TRATTATI

07.1. I **Titolari** tratteranno le categorie di dati indicate nella tabella successiva:

| TITOLARE | CATEGORIE DI DATI TRATTATI |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| la ASL | <ul style="list-style-type: none"> • Dati personali identificativi dei detenuti • Dati particolari dei detenuti (dati sanitari) |
| la Casa Circondariale | <ul style="list-style-type: none"> • Dati personali identificativi dei detenuti • Dati particolari dei detenuti (dati sanitari) |

ART. 08 CATEGORIE DI DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI

08.1. I **Titolari** comunicheranno i dati alle seguenti categorie di destinatari:

| TITOLARE | DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| la ASL | <ul style="list-style-type: none"> • Casa Circondariale; • Enti e Organismi pubblici e privati che per legge hanno diritto od obbligo di conoscerli. |
| la Casa Circondariale | <ul style="list-style-type: none"> • ASL • Enti e Organismi pubblici e privati che per legge hanno diritto od obbligo di conoscerli. |

ART. 09 AMBITO TERRITORIALE DEL TRATTAMENTO

09.1. L'ambito territoriale del trattamento autorizzato è: nazionale (Italia) e CE/SEE. I **Titolari** si obbligano a non trasferire i dati all'estero (paesi extra CE/SEE).

ART. 10 DIRITTI DEGLI INTERESSATI E LORO ESERCIZIO

10.1. I **Titolari** concordano la ripartizione di compiti in ordine all'esercizio dei diritti da parte dell'interessato nella seguente tabella:

| TITOLARE | DIRITTI DEGLI INTERESSATI E LORO ESERCIZIO |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| la ASL | <p>Stante l'ambito di trattamento da parte della ASL questa assume l'obbligo di riscontro all'esercizio dei diritti privacy da parte dell'interessato.</p> <p>L'esercizio dei diritti, per quanto applicabile, avverrà secondo la disciplina della ASL riguardo alla protezione dei dati personali accessibile su https://www.ausl.pe.it/Sezione.jsp?titolo=privacy-informativa-generale&idSezione=345</p> |

| | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| la Casa Circondariale | La Casa Circondariale ha l'onere di dare riscontro all'interessato per quanto applicabile e di trasmettere sollecitamente alla ASL le istanze da parte dell'interessato. L'esercizio dei diritti, per quanto applicabile, avverrà secondo la disciplina della Casa Circondariale riguardo alla protezione dei dati personali. |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

10.2. I **Titolari** dichiarano di seguito i dati di contatto dei rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati ai fini dell'esercizio dei diritti da parte dell'interessato:

| TITOLARE | DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| la ASL | Responsabile della Protezione dei Dati (RPD); e-mail: dpo@ausl.pe.it pec: dpo.aslpe@pec.it |
| la Casa Circondariale | Responsabile della Protezione dei Dati (RPD); e-mail: cc.pescara@giustaizia.it pec: cc.pescara@giustiziacert.it |

ART. 11 CONSERVAZIONE DEI DATI

11.1. I **Titolari** concordano le specifiche di conservazione dei dati come indicato nella seguente tabella:

| TITOLARE | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| la ASL | La ASL conserva i dati relativi alla documentazione amministrativa necessari all'espletamento del presente Protocollo per un periodo pari a 10 anni dalla cessazione della vigenza del Protocollo. La ASL tratta e conserva i dati personali secondo la disciplina riguardo la protezione dei dati personali consultabile su https://www.ausl.pe.it/Sezione.jsp?titolo=privacy-informativa-generale&idSezione=345 |
| la Casa Circondariale | La Casa Circondariale conserva i dati relativi alla documentazione amministrativa necessari all'espletamento del presente Protocollo per un periodo pari a 20 anni dalla cessazione della vigenza del Protocollo. |

ART. 12 DATA BREACH

12.1. I **Titolari** stabiliscono gli oneri a loro carico previsti dagli Artt. 33 e 34 del **GDPR** nella seguente tabella:

| TITOLARE | OBBLIGHI IN CASO DI DATA BREACH |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| la ASL | La ASL ha l'obbligo di adempiere in modo esclusivo ed onnicomprensivo a tutti i disposti del GDPR previsti in |

| | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | caso di Data Breach (cfr. artt. 4.12, 33 e 34 del GDPR), informandone sollecitamente la Casa Circondariale . |
| la Casa Circondariale | La Casa Circondariale in caso di Data Breach, informerà sollecitamente la ASL per permettere a quest'ultima di esperire le azioni di raccolta dell'informazioni e di notifica nell'ambito delle attribuzioni accettate nel presente Protocollo. |

ART. 13 DISPOSIZIONI FINALI E DURA

13.1. Il presente *Accordo* rimarrà in vigore rispetto ai termini di effettivo trattamento dei dati personali da parte dei *Titolari* e comunque in vigenza *dell'ordine di servizio* di cui alla Premessa.

I *Titolari* concordano che ad ogni modifica e/o integrazione del medesimo *Accordo*, o nel caso cambino i trattamenti ovvero le categorie di dati personali trattati, seguirà una necessaria modifica e/o integrazione del presente *Accordo sulla Protezione dei Dati Personali*.

Letto, confermato e sottoscritto dalla **ASL** e dalla **Casa Circondariale**.

I TITOLARI

Pescara, data _____
per la Casa Circondariale
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
(Franco Pettinelli)

Pescara, data _____
per la ASL
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
(Vero Michitelli)

Questo documento informatico è firmato digitalmente dai Titolari ai sensi del D. Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate. Sostituisce il documento cartaceo e le firme autografe.

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo

Manuela Fazia

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n.

Anno 2025

Il Direttore

firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesca Rancitelli

firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Rossano Di Luzio

firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vero Michitelli

firmato digitalmente

Deliberazione n. 611 del 07/05/2025 ad oggetto:

RECEPIMENTO ACCORDO PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI TRA I TITOLARI DEL TRATTAMENTO PER PROCEDURE ASSISTENZIALI, DI GESTIONE E SICUREZZA "SERVIZIO ACCOGLIENZA E DI SOSTEGNO PER I DETENUTI - STAFF MULTIDISCIPLINARE E RISCHIO AUTOLESIVO/SUICIDARIO PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI PESCARA".

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 7/5/2025 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato